



**GPS: le nuove sanzioni per le ipotesi di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono:**

l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la Nota 28597 del 29.7.2022 disciplinano la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2022/23.

Rispetto alla precedenza ordinanza, vengono introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza.

Nel caso di conferimento delle supplenze da **GPS o GAE** si prevede che:

- La **mancata presentazione dell'istanza** costituisce **rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie** cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. *Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d'istituto.*
- Costituisce altresì **rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto**. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto** per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. *Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d'istituto (supplenze brevi). QUINDI L'aspirante, che al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, è considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate nella domanda (come detto sopra). Conseguentemente, lo stesso (aspirante) non potrà essere destinatario, per l'a.s. di riferimento, di incarico di supplenza dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attribuito l'incarico in quanto non ha espresso le sedi ovvero le classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità.*
- **La rinuncia** all'assegnazione della supplenza o la **mancata assunzione di servizio** entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, **sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso** e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo **per l'anno scolastico di riferimento**. Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
- **L'abbandono** del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. QUINDI fino all'a.s. 2023/24.**



**Nel caso di conferimento delle supplenze da graduatorie d'istituto:**

- **La rinuncia** a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, **su posto comune**, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la **perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico**, dalla specifica graduatoria di istituto **sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno** dello stesso grado di istruzione.
- Analogamente, la **rinuncia** ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, **per posto di sostegno**, comporta, esclusivamente **per gli aspiranti specializzati** che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto **sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado** di istruzione;
- La **mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione o la **mancata risposta**, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, **equivale alla rinuncia esplicita**.
- L'**abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle **graduatorie di istituto** per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime**. L'aspirante conserva titolo ad essere invece convocato dalle GAE e GPS visto che la sanzione riguarda solo le graduatorie d'istituto.